



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

IL PRESIDENTE

COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Visti gli art. 83, commi 6 e 7 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, per come modificato ed integrato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, 36 del decreto-legge n. 23 dell'8.04.2020, e 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020;

vista la delibera adottata dal CSM in data 26 marzo 2020 in materia di "Emergenza Sanitaria Covid19 Indicazioni logistiche agli uffici Giudiziari;

ritenuta la necessità di adottare anche per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di ridurre al minimo gli accessi agli uffici giudiziari e contrastare efficacemente l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenendone gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi;

interpellata l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Corte d'Appello, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria; e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello;

DISPONE

con decorrenza immediata ed in relazione al periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 le seguenti misure organizzative:

1)Disciplina dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, limitazione dell'orario di apertura al pubblico dei medesimi e regolamentazione dell'accesso ai servizi (lett. a - b - c del co. 7 dell'art. 83):

a)L'accesso del pubblico e delle parti processuali agli Uffici del Giudice di Pace di Reggio Calabria è sospeso, salvo i casi urgenti ed indifferibili in cui l'accesso avverrà, comunque, nelle forme e modi previsti dalla

normativa al fine di evitare la presenza contestuale di più persone nello stesso Ufficio e da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i presenti;

b) L'orario di apertura al pubblico della cancelleria è stabilito dalle ore 08,30 alle ore 12,30;

c) I servizi di cancelleria, d'intesa con il direttore responsabile dell'Ufficio che ha rappresentato di aver interloquito positivamente al riguardo con il personale, sono garantiti nei termini e con le modalità seguenti:

- **accesso per il deposito degli atti:** gli avvocati segnaleranno via mail (gdp.reggiocalabria@giustizia.it) o pec (gdp.reggiocalabria@giustiziacerit.it) la necessità di accedere all'ufficio per il deposito di atti almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza. Nella comunicazione dovrà essere indicato il tipo di atto da depositare, la data di scadenza dello stesso e l'eventuale procedimento già in essere. L'ufficio risponderà alla richiesta indicando il giorno e l'ora in cui sarà possibile l'accesso. Sarà comunque consentito l'accesso nell'Ufficio di una sola persona alla volta, entro l'orario di apertura indicato al punto che precede;

- **richiesta copie:** analogamente a quanto sopra concordato, anche per le richieste di copia degli atti, sia conformi che informali, l'avvocato procederà a richiedere le stesse via mail (gdp.reggiocalabria@giustizia.it) o pec (gdp.reggiocalabria@giustiziacerit.it).

La cancelleria provvederà al rilascio delle copie comunicando il giorno, l'ora fissati per il ritiro, nonché l'importo dei diritti di cancelleria necessari. Eventuali urgenze verranno gestite compatibilmente con il rispetto delle nuove modalità di accesso agli uffici.

- **visione fascicoli ed atti:** al fine di evitare quanto più possibile l'affluenza agli uffici di cancelleria, si invitano gli avvocati a limitare le richieste di visione dei fascicoli ai casi assolutamente necessari. Anche in questo caso saranno utilizzate le modalità operative sopra indicate.

d) I magistrati ed il personale amministrativo sono tenuti ad osservare all'interno dell'ufficio le disposizioni allo scopo adottate in materia dalle Autorità di governo e sanitarie, nazionali regionali e locali, ed a conformarsi agli attuali obblighi comportamentali da esse imposti (comunicazioni, distanziamento sociale, igiene personale, uso di

mascherine, ecc.), che comunque resteranno in vigore fino a diversa disposizione di questa Presidenza;

e) I magistrati ed il personale amministrativo, al di fuori dei casi disciplinati dall'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'08.03.2020, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus COVID - 19, anche in assenza dei relativi sintomi sono tenuti a darne immediata comunicazione al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale e territorialmente competente, dandone comunicazione, altresì, al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte di Appello e al Direttore Amministrativo;

f) Gli utenti esterni si atterranno a loro volta a tutte le prescrizioni in materia di sanità, prevenzione ed igiene richiamate dalla lettera d);

Riserva ogni modifica alla luce delle eventuali disposizioni che dovessero essere emanate dalle Autorità competenti.

2. Linee guida vincolanti per la trattazione e rinvio dei procedimenti civili (lett. d - e - g del co. 7 dell'art. 83):

Lo svolgimento delle udienze civili in calendario davanti al Giudice di Pace con le modalità alternative previste dalle lettere f) (svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto) e h) (udienza a trattazione scritta) del citato comma 7 dell'art. 83 appare problematico.

Infatti il Giudice di Pace non ha il processo civile telematico (PCT) e le parti possono stare in giudizio senza un difensore; per garantire appieno il diritto di azione e di difesa alle parti e per il rispetto del principio del contraddittorio, nel processo civile ordinario davanti al Giudice di Pace –in mancanza del PCT e della necessaria difesa tecnica – le parti devono poter accedere fisicamente all'Ufficio, sia per potersi costituire in giudizio sia per poter partecipare alle udienze. Sia le attività che il codice di rito prevede all'udienza di trattazione ex art. 320 c.p.c. davanti al giudice onorario (interrogatorio libero, tentativo di conciliazione, precisazione di domande ed eccezioni, produzione di prove precostituite, deduzioni di prove costituende ecc.), sia le attività che gli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n.

150/2011 prevedono nei giudizi di opposizione davanti al Giudice di Pace, sul modello del rito del lavoro per quanto non disciplinato diversamente, non risultano compatibili, per l'assenza del telematico, con le modalità semplificate previste dall'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020.

L'udienza in collegamento da remoto prevista dall'art. 83 comma 7 lett. f) dovrebbe essere peraltro preceduta dal necessario accesso fisico delle parti all'Ufficio (fino al giorno dell'udienza), per potersi costituire in giudizio nei processi di cognizione ordinari, e richiederebbe in ogni caso la preventiva verifica da parte del giudice che tutte le parti siano dotate dei necessari strumenti tecnologici ed informatici per poter partecipare all'udienza.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato per il periodo 12.05.2020-31.07.2020 si dispone la trattazione nelle forme ordinarie dei seguenti procedimenti:

a)procedimenti in materia di immigrazione irregolare di cittadini di paesi terzi e dunque non solo i procedimenti di convalida dei provvedimenti del Questore (art. 13 comma 4 e 5bis, 13 comma 5.2 e 14 comma 4 e 5 d.lgs. 286/98) ma anche i giudizi di opposizione al decreto prefettizio di cui all'art. 18 d.lgs. 150/2011 (trattandosi di impugnazione di provvedimento che comporta una limitazione della libertà individuale);

b)procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

c)procedimenti per i quali risulta già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero di discussione e decisione (quali a mero titolo esemplificativo le opposizioni a sanzione amministrativa);

Con riguardo a questi ultimi procedimenti, tenuto conto della disponibilità delle aule di udienza, al fine di evitare assembramenti, la trattazione dovrà avvenire in conformità alle seguenti indicazioni: 1) ciascun giudice non potrà trattare più di cinque procedimenti, dando precedenza alle cause di più antica iscrizione, divisi per fasce orarie di 15/20 minuti; 2) l'udienza dovrà avere inizio alle ore 9.00 e finire alle ore 11.00; 3) nella medesima giornata non potranno tenere udienza contemporaneamente più di due giudici; 4) qualora nella stessa giornata

risultino fissate le udienze di tre giudici, il terzo terrà la propria udienza dalle ore 11.15 alle ore 13.00; 4) il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare, almeno sette giorni prima dell'udienza, dalla cancelleria alle parti con il quale disporrà la trattazione del singolo procedimento ed indicherà la relativa fascia oraria; 4) le parti dovranno accedere all'aula di udienza esclusivamente nella fascia oraria fissata per la trattazione della causa d'interesse.

I procedimenti in materia di immigrazione andranno trattati alle ore 11.30 ad esclusione dei giorni in cui tre giudici tengono udienza.

Nei procedimenti da trattare il Giudice accerterà, prima dell'inizio dell'udienza, la regolarità della notifica del decreto di trattazione alle parti, in mancanza della quale l'udienza verrà rinviata.

Riguardo alla possibilità di celebrazione delle cause la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, è necessario che la parte interessata depositi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, richiesta di trattazione, con evidenziazione di "urgenza" e con specifica indicazione dei motivi a sostegno. Il Giudice comunicherà l'accoglimento o meno dell'istanza in tempo utile per l'eventuale conferma dell'udienza ovvero per la fissazione a breve di altra udienza.

Le parti dovranno accedere all'aula di udienza rispettando le prescrizioni di cui al precedente punto 1. lett. d).

Appare inoltre opportuno consentire la definizione dei ricorsi per ingiunzione al fine di evitare che alla ripresa l'Ufficio del Giudice di Pace sia "ingolfato" da un numero rilevante di ricorsi in attesa di decisione.

Al di fuori delle eccezioni sopra indicate le udienze dei procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 10 settembre 2020.

I rinvii dei procedimenti non oggetto di trattazione saranno comunicati dalla cancelleria almeno 7 giorni prima alle parti (a mezzo pec), nonché al COA di Reggio Calabria affinché ne curi la diffusione tra gli iscritti con le modalità ritenute più opportune.

3. Linee guida vincolanti per il rinvio delle udienze penali (lett. d - e - g del co. 7):

Quanto al settore penale, la necessità del rispetto delle indicazioni igienicosanitarie e delle prescrizioni previste al fine di evitare

assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone consiglia di disporre la misura organizzativa del rinvio di tutti i processi calendarizzati nel periodo 12.05.2020-31.07.2020.

I rinvii, resi con provvedimento fuori udienza dal Giudice titolare, saranno effettuati a data compresa tra il 10 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunicati alle parti.

Nel periodo, compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, tutti i Giudici di Pace addetti al settore penale si adopereranno a smaltire completamente l'arretrato esistente in merito a richieste di archiviazione, proroghe indagini, ammissioni al beneficio del patrocinio a spese dello stato, deposito di sentenze incamerate ed evasione di tutte le richieste di liquidazione pendenti sui rispettivi ruoli.

Si comunichi ai tutti i magistrati dell'Ufficio del Giudice di Pace ed al personale amministrativo.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 7 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
dr.ssa Maria Grazia Arena

